



COMUNE DI MUCCIA

Provincia di Macerata

c.a.p. 62034

tel/fax: 0737 646135

<https://www.comune.muccia.mc.it/>

E-mail: info@comune.muccia.mc.it

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL COMUNE DI MUCCIA (MC)

È indetto il bando per l'assegnazione di n. 2 alloggi appartenenti al patrimonio immobiliare del Comune di Muccia, individuati catastalmente al FG 11 P.IIa 163 sub 1/2/3/4/5/6/7/8.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria comunale nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento approvato con Delibera n. 21 del 29/06/2020 (d'ora in avanti denominato Regolamento).

A CHI È RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando, redatto ai sensi del regolamento, è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare

Ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale);

a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione);

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma residente fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

3. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi.

4. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

5. Per nucleo familiare si intende, altresì:

- "l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione", (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);
- "i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenti unite stabilmente da legami affettivi

di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36)

CITTADINI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b. avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazioni pervenute sia inferiore rispetto al numero di alloggi disponibili il Comune al fine di assegnare gli alloggi residui, provvederà con ulteriore avviso pubblico.
- c. non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, così come specificato dalla DGR n. 391/2019, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per una abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili; il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Tale requisito viene attestato dal richiedente mediante la produzione di conforme certificato ISEE, come stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 391/2019;
- d. non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti suddetti debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) e d) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi moduli in distribuzione gratuita presso l'Ufficio del Comune di Muccia sito in P. le G. Piccioni (Tel. 0737/646135) e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.

L'Amministrazione è a disposizione per assistere gli interessati nella compilazione della domanda nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

La documentazione richiesta è sostituita dall'autocertificazione delle informazioni, nelle ipotesi previste dalla Legge.

Nell'istanza di partecipazione, in particolare, devono essere dichiarati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 T.U. approvato D.P.R. 445/2000:

- a. le generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, recapito telefonico);
- b. la composizione del nucleo familiare anagrafico e di quello richiedente l'alloggio se diverso dal primo;
- c. il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso;

- d. La situazione economica del nucleo familiare richiedente attestato dall'I.S.E.E. in corso di validità;
- e. la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per le quali si richiedono specifici punteggi;
- f. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2006 e ss.mm.ii.

Alla domanda, debbono essere allegati i seguenti documenti:

- attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, completo di DSU;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, nella quale sono specificate le modalità di sostentamento del nucleo familiare (*solo in caso di indicatore ISEE pari a zero*);
- copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale in caso di cittadini non appartenenti a Paesi dell'U.E.;
- documento di riconoscimento del richiedente;
- attestazione del datore di lavoro del richiedente in difetto del requisito della residenza nel Comune

Solo qualora venga richiesta l'assegnazione dei relativi specifici punteggi - dovranno essere allegati inoltre i documenti appresso elencati:

- certificato di invalidità civile riportante il grado di invalidità o della situazione di handicap ai sensi della L. n. 104/1992, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti;
- copia provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione)
- sentenza di separazione giudiziale o divorzio.

Le condizioni oggettive di alloggio improprio e inadeguato, se richiesti i relativi punteggi, verranno accertate dall'ufficio del Comune alla stregua dei parametri indicati all'art. 5 del Regolamento e all'art. 2 commi 2 e 2 bis della L.R. n. 36/2005.

In ogni caso il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 445/2000 e succ. modif. ed integr., è tenuto ad "acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Le domande dovranno pervenire al Comune entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso i competenti uffici comunali che, a richiesta, ne rilasciano l'attestazione di ricevuta, durante l'orario di apertura al pubblico,
- b) spedita con raccomandata A.R. in tale caso, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
- c) inviata a mezzo pec: in tal caso, la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del DPR n° 68/2005 al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.muccia.mc.it;

SUBENTRO NELLA DOMANDA

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come indicato nella domanda, nel seguente ordine: a) coniuge, convivente more-uxorio o persona unita civilmente (L. n. 76/2016) o convivente di fatto (L. n. 76/2016), b) figli, c) ascendenti, d) discendenti, e) collaterali, f) affini. Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

2. In caso di separazione, nella domanda può subentrare il coniuge diverso dal firmatario nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice in sede di separazione;
- in caso di cessazione della stabile convivenza more-uxorio è data priorità al genitore affidatario dei minori

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute.

2. A tal fine l'Ufficio comunale competente richiede agli interessati le dichiarazioni e i documenti mancanti, assegnando termine perentorio non inferiore a dieci giorni. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- per i requisiti previsti per l'accesso l'esclusione della domanda;
- per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio

3. Per la formazione della graduatoria il Comune procede mediante provvedimento del competente Ufficio

PUNTEGGI

1. La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l'attribuzione dei punteggi stabiliti, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente come previsti all'Art 12 del Regolamento.

PRIORITÀ

In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito il punteggio più alto per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'art.12, 1° comma lett. b), punto 3 del regolamento;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R.n. 36/2005;
- e) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;
- f) presenza nel nucleo familiare di minori di età non superiore ai 14 anni.

Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti in possesso del reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Il Comune, in fase d'istruttoria delle domande, in fase di formazione della graduatoria, può svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

La graduatoria definitiva viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita sul sito web del Comune.

La nuova graduatoria avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oltre i quali decadrà.

Delle sue risultanze viene altresì data comunicazione scritta – con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata - a ciascun richiedente, con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti nonché dei modi e dei termini per l'impugnazione.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che di volta in volta si rendono disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine della graduatoria, a meno che l'alloggio da assegnare non sia di dimensioni eccessive per le esigenze dell'aspirante e secondo i criteri riportati all'Art.15 del Regolamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Le persone interessate possono chiedere eventuali chiarimenti o informazioni all'Ufficio Personale del Comune di Muccia — sede provvisoria sita in Piazzale Piccioni - 62034 Muccia (Mc) tel. 0737/646135. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Piccioni:

- E-mail: ufficiollpp@comune.muccia.mc.it
- PEC: protocollo@pec.comune.muccia.mc.it
- tel. 0737/646135.

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune di Muccia e sul sito del Comune sino alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Marco Piccioni -

